*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 113° — Numero 17

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Giovedì, 20 gennaio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

*Decreto presidenziale 6 luglio 1971*
*registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1971*
*registro n. 36 Difesa, foglio n. 109*

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare *alla memoria* per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

COLETTO Idolo Giovanni Stefano, nato il 20 giugno 1923 a Condove (Torino). — Graduato dell'Esercito, entrava all'armistizio nella resistenza, prodigandosi attivamente al recupero di armi per dotarne le locali formazioni partigiane. Con queste partecipava a numerose azioni, dimostrandosi capace organizzatore e valoroso combattente fino a diventare comandante di distaccamento. Nel corso di un aspro combattimento, si batteva da prode. Ferito gravemente, rifiutava ogni soccorso ed incitava i suoi uomini a proseguire nell'azione finché, fatto prigioniero, veniva barbaramente trucidato. — Chiarma, Mocchie di Condove (Torino), 20 aprile 1945.

FENATI Dionigi, nato il 28 giugno 1922 a Lugo (Ravenna). — In servizio nell'aeronautica militare entrava dopo l'armistizio a far parte di una formazione partigiana nella quale si distingueva per capacità organizzativa e valore personale, partecipando a numerose azioni. Durante uno scontro con soverchianti forze avversarie, compresa la gravità della situazione invitava il suo compagno di lotta a mettersi in salvo, sotto la protezione del fuoco del suo mitra. Continuando quindi a lottare fino all'estremo delle sue forze, preferiva la morte sul campo piuttosto che consegnarsi vivo agli oppressori della sua Patria. S. Bernardino (Lugo-Emilia Romagna), 26 settembre 1944.

MENTEGAZZI Guido, nato il 12 ottobre 1909 a Biella (Vercelli). — Capitano dell'Esercito in servizio, entrava all'armistizio nelle file partigiane portandovi la sua accesa fede patriottica, il suo indomito coraggio e le sue spiccate capacità organizzative. Dopo aver partecipato valorosamente a numerose audaci imprese, si offriva volontario per portare a termine una rischiosa missione in zona avversaria. Catturato e sottoposto ad atroci sevizie, nulla rivelava al nemico che potesse nuocere alla causa partigiana, cadendo eroicamente per la libertà della Patria. — Biella, 27 settembre 1944.

PLATZEK Ettore, nato il 26 maggio 1904 a Parma. — Patriota fervente, abile organizzatore dei primi nuclei partigiani, si distingueva per le sue doti di coraggio e per la sua profonda fede. Ricercato ed individuato dal nemico, persisteva nella sua coraggiosa attività di comandante partigiano. Arrestato e sottoposto a bestiali torture, rifiutava sdegnosamente di riferire qualsiasi informazione sul movimento partigiano. Condannato a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Villa Cadè (Reggio Emilia). 9 febbraio 1945.

ROSINI Omero, nato il 5 giugno 1911 a Montalcino (Siena). — In servizio in Cavalleria, entrava subito dopo l'armistizio a far parte di una formazione partigiana, distinguendosi per capacità e valore in varie rischiose azioni. Durante un duro combattimento, in cui il proprio reparto veniva di sorpresa attaccato da forze nemiche soverchianti, si batteva arditamente con pochi altri per permettere al grosso della formazione di sganciarsi e di portare in salvo le armi. Colpito mortalmente nella sua generosa azione cadeva eroicamente per la libertà della Patria. — S. Martino Cantalupa di Frossasco (Torino), 4 novembre 1944.

RUBATTO Giovanni, nato il 17 febbraio 1925 a Carmagnola (Torino). — Giovanissimo patriota, entrava tra i primi nella locale formazione partigiana apportandovi il suo generoso vigore di ardito comandante. Durante i duri combattimenti per la liberazione di Cuneo si batteva coraggiosamente alla testa della sua squadra. Visto cadere alcuni uomini per il fuoco delle armi nemiche che gli stavano dinanzi, si lanciava arditamente al loro assalto incitando i suoi dipendenti. Nel generoso tentativo cadeva inneggiando alla libertà della Patria. — Cuneo, 29 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

DEL MARTINO Aurelio, nato il 14 dicembre 1925 a Campovico - ora Morbegno (Sondrio). — Già carabiniere in servizio, per non servire il nemico, si arruolava nelle locali formazioni partigiane e prendeva parte a varie azioni, dimostrandosi valoroso combattente. Nel corso di un duro rastrellamento avversario veniva sopraffatto e catturato. Sottoposto a snervanti interrogatori, nulla svelava che potesse compromettere l'attività partigiana, affrontando con esemplare fermezza le più atroci torture e la morte per la causa della libertà della Patria. — Vallone del Gravio (San Giorgio di Susa - Torino), 10 maggio 1944.

GENRE Gino, nato il 15 dicembre 1924 a Pomaretto (Torino). — Entrato tra i primi nella resistenza, partecipava a numerose azioni dando ripetute prove di coraggio, capacità e profondo spirito di dedizione alla causa della liberazione. Durante un duro combattimento contro soverchianti forze avversarie, si batteva validamente alla testa dei suoi uomini. Rimasto gravemente ferito, continuava a lottare incitando i commilitoni, finchè spirava al grido di « Viva l'Italia libera ». — Ponte Chisone (Pinerolo), 10 marzo 1945.

GHIBAUDO Michele, nato il 9 febbraio 1921 a Vignolo (Cuneo). — Combattente ardito e generoso, sempre primo nelle azioni più rischiose, si offriva volontario per assolvere ad una rischiosa missione in zona avversaria fortemente presidiata. Accerchiato da ogni parte e catturato si scagliava arditamente contro il soverchiante nemico. Colpito da una raffica di mitra, cadeva eroicamente con l'arma in pugno. — Demonte (Cuneo), 11 maggio 1944.

GIRARDI Gustavo, nato il 31 luglio 1914 a San Bernardo di Rabbi (Trento). — Vicebrigadiere dei carabinieri, passava dopo l'armistizio nelle file della resistenza per contrastare in campo aperto l'oppressore. Nel corso di una rischiosa azione, intesa a disarmare i militari di un posto di blocco avversario, veniva catturato, sottoposto a dure sevizie. Pur ferito al collo da un colpo di mitra sparato a bruciapelo, sopportava ogni dolore, senza nulla svelare che potesse nuocere alla causa partigiana finché veniva barbaramente trucidato sulla pubblica via. — Boves - Limone Piemonte (Cuneo), 28 giugno 1944.

LUGARO Claudio Gio Batta Delfo, nato il 28 aprile 1922 a Vado Ligure (Savona). — Giovane studente, si univa con entusiasmo ai partigiani subito distinguendosi per capacità e ardimento in numerose azioni. Ricevuto l'ordine di attaccare con il suo distaccamento partigiano una posizione nemica particolarmente munita, attaccava arditamente il nemico alla testa dei suoi ardimentosi partigiani e lo costringeva ad abbandonare la posizione. Durante il vittorioso inseguimento una raffica nemica troncava sul campo di lotta la sua giovane esistenza. — Praletti (Dronero - Cuneo), 10 novembre 1944.

VUILLERMOZ Antonio, nato il 6 gennaio 1926 a Châtillon (Valle d'Aosta). — Durante un duro rastrellamento nemico in alta montagna resisteva validamente armato di fucile mitragliatore e di poche bombe a mano, contrattaccando animosamente con la sua pattuglia una autoblindo ed alcune mitragliere avversarie e procurando al nemico serie perdite. Sopraffatto e catturato veniva barbaramente fucilato sul posto. — Antey Saint André (Valle d'Aosta), 28 ottobre 1944.

CROCI

CONTERNO Vincenzo Luigi, nato il 4 marzo 1924 a Vado Ligure (Savona). — Giovane patriota, coraggioso e capace comandante di squadra, nel corso di un duro combattimento accortosi che un'arma automatica del suo reparto era caduta in mano al nemico, si lanciava con estrema decisione contro l'avversario per recuperarla. Mentre, riuscito nel generoso intento, rientrava al reparto cadeva, colpito a morte, per la libertà della Patria. — Breolungi (Mondovì - Cuneo), 14 febbraio 1944.

PALOMBINI Luigi, nato il 15 febbraio 1916 a Gradoli (Viterbo). — Coraggioso partigiano partecipava a numerose azioni, sempre distinguendosi per capacità e fermezza. Dopo aver concorso a liberare otto commilitoni dalla prigionia nemica veniva catturato. Riuscito audacemente ad evadere subito si dedicava ad organizzare nuovi piani d'azione. Catturato una seconda volta e condannato a morte, affrontava stoicamente il supremo sacrificio per la libertà della Patria. — Pinerolo (Ponte Chisone), 10 marzo 1945.

PICCO Aurelio, nato il 27 aprile 1926 a Drap (Francia). — Entrato giovanissimo nelle formazioni partigiane, dimostrava alte doti di capacità e ardimento partecipando a numerose azioni. Offertosi volontario per una pericolosa missione oltre frontiera e attaccato da forze preponderanti, si batteva da prode finchè veniva sopraffatto, catturato e trucidato. — Fronte occidentale (Val Maira - Cuneo), 29 agosto 1944.

**(10384)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1971, n. 1215.

**Modificazioni allo statuto della Società letteraria, di Verona.**

N. 1215. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato il testo dell'art. 8 dello statuto della Società letteraria, di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 208.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1216.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dei missionari urbani e rurali di S. Carlo Borromeo e S. Antonio Maria Gianelli, con sede in Genova.**

N. 1216. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Congregazione dei missionari urbani e rurali di S. Carlo Borromeo e S. Antonio Maria Gianelli, con sede in Genova, risultante dalla fusione della Congregazione della missione urbana di S. Carlo Borromeo e della Congregazione dei missionari rurali o suburbani o forensi, ambedue in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 183.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1217.**

**Autorizzazione alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ad acquistare un immobile.**

N. 1217. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 100.000.000 il fabbricato costituito da un piano scantinato, un piano terreno e un primo piano, sito in Roma, piazza V. Bottego, 51, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 11801, di proprietà della signora Elisa Blasi in Iannetti, come da rogito per notaio avv. Giambattista Ghi, rep. n. 5502 del 25 giugno 1963.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 227.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1218.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Baudolino, in Alessandria.**

N. 1218. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alessandria in data 28 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Baudolino, in Alessandria.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 181.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971, n. **1219.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Eugenio, in Milano.**

N. 1219. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Eugenio, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 196.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1971, n. **1220.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Regina, nel comune di Varedo.**

N. 1220. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 21 maggio 1970, integrato con altro decreto e dichiarazione del 30 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Regina, in località Valera del comune di Varedo (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1972*
*Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 195.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971.

**Ricostituzione del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 15 dicembre 1966, e successive modificazioni, concernenti la nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1970, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte seconda, 1° supplemento al n. 10 del 1° aprile 1970, che approva il regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in seno al consiglio di amministrazione, alle commissioni consultive provinciali, alle commissioni centrale e provinciali, per gli uffici locali ed alle commissioni consultive di zona;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1970, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, parte seconda, 2° supplemento al n. 10 del 1° aprile 1970, con il quale è stata fissata la data delle elezioni dei suddetti rappresentanti del personale;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1970 concernente la nomina dei componenti il comitato elettorale previsto dall'art. 15 del citato regolamento, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni, parte seconda, 3° supplemento al n. 10 del 1° aprile 1970;

Visti i verbali delle sedute del citato comitato elettorale dai quali risultano eletti il sig. Binarelli Manlio, il sig. Scarpelli Franco, l'ing. Santonastaso Teodoro ed il sig. Tappi Guerrino in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in seno al consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il sig. Covelli Bruno in rappresentanza del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dall'Avvocatura generale dello Stato dei propri rappresentanti in seno al consiglio medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quali membri di diritto ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406 e dell'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81:

il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, che lo presiede;

i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

il dott. Aurelio Ponsiglione, direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

l'ing. Ernesto Lensi, ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

il dott. Michele Principe, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

il dott. Vincenzo Scipioni, capo del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

il dott. Fiorenzo Spanu, capo del personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici;

il dott. Vincenzo Uccellatore, presidente della commissione centrale per gli uffici locali;

il sig. Argento Ferrari, presidente dell'Istituto postelegrafonici.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, sono nominati consiglieri di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi delle lettere *f*), *g*), *h*), *m*), ed *n*) dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406:

Canalis dott. Antioco, direttore centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

D'Amore dott. Antonino, ispettore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato del Ministero del tesoro;

Sanna dott. Vincenzo, ispettore generale del Tesoro, designato dal Ministero del tesoro;

Santoro Passarelli avv. Gennaro, vice avvocato generale dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Binarelli Manlio, primo direttore capo di ragioneria nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Scarpelli Franco, agente tecnico di 3ª classe nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Santonastaso ing. Teodoro, ispettore generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Tappi Guerrino, ufficiale di 1ª classe di ufficio locale nel Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in rappresentanza del personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Covelli Bruno, segretario nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in rappresentanza del personale della azienda medesima.

Art. 3.

La spesa per i gettoni di presenza dovuti ai membri del consiglio grava sul capitolo 191 del bilancio passivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1971 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971

SARAGAT

COLOMBO — BOSCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1971*
*Registro n. 56 Poste e telecom., foglio n. 195*

(202)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1971.

**Nomina di consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 5 maggio 1961, n. 414;

Vista la legge 22 luglio 1971, n. 589;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Il dott. Ercole Semenza, direttore centrale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il prof. dott. ing. Matteo Bernardo Cirenei ed il prof. dott. Luigi Aru, presidente di sezione del Consiglio di Stato, sono nominati, per il triennio 1° gennaio 1972-31 dicembre 1974, consiglieri di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base, rispettivamente, al punto *b*), al punto *h*) ed al punto *c*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni, in sostituzione, rispettivamente, del dott. ing. Carmelo Moschella, del prof. Carlo Cestelli Guidi e del dott. Francesco Breglia, che cessano dall'incarico per compiuto triennio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1971

SARAGAT

VIGLIANESI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1971*
*Registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 267*

(203)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1971.

**Nomina di un consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Vista la lettera n. 146996/40 in data 22 novembre 1971 del Ministro per il tesoro;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Il direttore generale del Tesoro prof. Gastone Miconi è nominato, a decorrere dal 1° gennaio 1972, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro, in base al punto *d*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1971

SARAGAT

VIGLIANESI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1971*
*Registro n. 56 bilancio Trasporti, foglio n. 268*

(204)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1971.

**Autorizzazione alla S.p.a. « International docks » ad istituire ed esercitare nel porto di Ravenna un magazzino generale.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 30 settembre 1969 con la quale la S.p.a. « International docks », con sede in Ravenna, via D'Alaggio n. 13, ha chiesto di essere autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Ravenna un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista la deliberazione n. 572 del 21 novembre 1969 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti gli altri documenti allegati alla predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. « International docks », con sede in Ravenna, via D'Alaggio n. 13, è autorizzata ad istituire ed esercitare nel porto di Ravenna un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Il suddetto magazzino generale consta:

di un capannone della superficie di mq. 1385, indicato con la lettera *D* nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse, da adibire al deposito di merci estere;

di un capannone della superficie di mq. 529, indicato nei predetti documenti con la lettera *E*, da adibire al deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

di un piazzale della superficie di mq. 122423, indicato con la lettera *B*, da adibire al deposito all'aperto di merci estere;

di due piazzali indicati con le lettere *C* e *M*, della superficie rispettivamente di mq. 6831 e mq. 27102, da adibire al deposito all'aperto di merci nazionali e nazionalizzate.

Nei suddetti piazzali possono essere depositate le seguenti merci: legname in tronchi e segato; macchine e motori in genere escluse le relative parti di ricambio; lamiere sottili sciolte e in coils; acciaio, ferro, ghisa in lingotti o pani, tubi e verghe; bitumi e catrame; laterizi; metalli di qualsiasi forma e genere; bobine di filo metallico nudo e con rivestimento; carboni, ligniti e legna da ardere; zolfo di qualsiasi genere e forma; rottami metallici; containers.

Art. 2.

Per i depositi effettuati nel predetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate con le deliberazioni n. 401 del 15 luglio 1969 e n. 402 del 7 luglio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

L'ammontare della cauzione che la S.p.a. « International docks » dovrà prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in L. 8.000.000 (ottomilioni) salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(200)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

**Autorizzazione alla Società mutua assicuratrice Val Piave, con sede in Belluno, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni a taluni rami.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società mutua assicuratrice Val Piave, con sede in Belluno, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo di responsabilità civile autoveicoli, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società mutua assicuratrice Val Piave, con sede in Belluno, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni ai rami: automobili, furti, incendio, infortuni.

Roma, addì 16 dicembre 1971

*Il Ministro:* Gava

(78)

---

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

**Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1971-72.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, e modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 29 aprile 1940, n. 497;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Visto il regolamento n. 359/67 adottato in data 25 luglio 1967 dal Consiglio della Comunità economica europea, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 7 maggio 1966, n. 303, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo d'intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi nella riunione tenuta il 13 settembre 1971, con la quale il diritto di contratto, previsto dalle disposizioni sopra richiamate, viene fissato per la campagna di commercializzazione 1971-72 in L. 240 al quintale, di cui L. 50 al quintale da destinare all'attuazione di un programma promozionale inteso ad incrementare il consumo del riso italiano nell'alimentazione nazionale e a favorirne il collocamento sui mercati esteri;

Tenuto conto delle effettive esigenze dell'Ente nazionale risi per l'espletamento delle sue finalità istituzionali e per gli interventi che esso è chiamato a svolgere quale organismo di intervento, previsti dall'art. 5, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67 adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio della Comunità economica europea;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi nella riunione tenuta il 13 settembre 1971, con la quale viene fissato in L. 240 al quintale di risone il diritto di contratto che sarà percepito dall'ente stesso per la campagna di commercializzazione 1971-72.

Roma, addì 16 dicembre 1971

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Natali

p. *Il Ministro per il tesoro*
Bisaglia

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
Gava

(52)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.

**IV aggiornamento del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, riguardante la « Disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico ».**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 7 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, con il quale gli è stata conferita la potestà di approvare l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari, prevedendo fra l'altro i casi d'impiego e le modalità d'uso;

Visto l'art. 5, lettera *f*) della precitata legge;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, riguardante la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico;

Visti i propri decreti in data 24 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1969 e 25 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 dell'11 aprile 1970 riguardanti rispettivamente il I ed il III aggiornamento del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sopracitato;

Considerata la necessità di prorogare di altri tre anni i termini di validità della disposizione riportata nella sezione *B* del decreto ministeriale sopracitato, che autorizza la colorazione dei gelati, alle condizioni ivi previste, mediante impiego di preparati per gelati in pasta o in polvere;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono prorogati fino al 16 febbraio 1975 i termini di validità della disposizione riportata nella sezione *B* del decreto ministeriale citato in epigrafe, che consente la colorazione dei gelati, determinata mediante l'impiego dei preparati per gelati in pasta o in polvere.

Tali preparati potranno essere impiegati semprechè il gelato contenga gli ingredienti naturali che ne caratterizzano il tipo.

Roma, addì 20 dicembre 1971

*Il Ministro*: MARIOTTI

(53)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Policrom di Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Policrom di Roma ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Policrom di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 7 giugno 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI-AGGRADI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

(751)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

**Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti in provincia di Firenze.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore radio-televisivo operanti in provincia di Firenze si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore radiotelevisivo operanti in provincia di Firenze.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 4 ottobre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI-AGGRADI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

(752)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

**Nomina del presidente della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una commissione centrale e di commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente disposizioni in materia di collocamento e di accertamento di lavoratori agricoli;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1969, con il quale il sig. Carlo Romei è stato nominato presidente della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati fino a tutto il biennio 1970-1971;

Considerata la necessità di procedere alla nomina del presidente della commissione medesima per il biennio 1972-1973;

Decreta:

Il sig. Carlo Romei è nominato presidente della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati per il biennio 1972-1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(952)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

**Ricostituzione del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1970 relativo alla costituzione del collegio predetto per il biennio 1970-1971;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio dei revisori per il biennio 1972-1973;

Decreta:

Sono nominati componenti del collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati, per il biennio 1972-1973, i signori:

Mastrovito avv. Francesco, presidente, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fiorillo dott. Ettore, designato dal Ministero del tesoro;

Colombo Giuseppe e Dezi rag. Rolando, il primo per l'anno 1972 e il secondo per l'anno 1973 in rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro dell'agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(953)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 28 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(49)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1972.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli

uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 28 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(50)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

**Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1972.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1972 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1972 è stabilita nella misura di L. 2,60 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1972 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 28 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: AMADEI

(51)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

**Costituzione del comitato amministrativo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1969, con il quale veniva sciolto il consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. e veniva nominato, per la gestione straordinaria dell'ente, un commissario ministeriale in persona dell'ingegnere Jvone Grassetto;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1969, con il quale, in sostituzione dell'ing. Jvone Grassetto, dimissionario, veniva nominato commissario dell'U.N.I.R.E. il dott. Luigi Gigante, magistrato della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale n. 23881/1037 del 22 luglio 1970 con il quale il dott. Giuseppe Faraone veniva nominato commissario dell'ente in sostituzione del dott. Luigi Gigante;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 3 giugno 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1971 con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'U.N.I.R.E.;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1971 con il quale sono stati nominati il presidente e i due vice-presidenti dell'U.N.I.R.E. ed è stato costituito il consiglio generale dell'ente;

Poichè, a norma dell'art. 9 del su citato statuto occorre nominare il comitato amministrativo dell'U.N.I.R.E., che è composto, oltre che dal presidente e dai due vice-presidenti, da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, nonchè da due rappresentanti del settore trotto (uno per i proprietari ed uno per gli allevatori) e due rappresentanti del settore galoppo (uno per i proprietari ed uno per gli allevatori) designati dal consiglio generale tra i suoi componenti con votazione segreta;

Preso atto del risultato della votazione effettuata dal consiglio generale in data 21 dicembre 1971 e comunicata in pari data a questo Ministero per cui risultano designati: per i proprietari del trotto il comm. Giovanni Emanuel, per i proprietari del galoppo l'avv. Reginaldo Monticelli, per gli allevatori del trotto il dott. Carlo Cacciari, per gli allevatori del galoppo il sig. Duilio Biondi;

Visto il telegramma n. 61743 del 7 ottobre 1971 del Ministero delle finanze con cui si designa quale rappresentante del Ministero medesimo in seno al comitato amministrativo il dott. Ugo Ciardiello;

Vista la lettera n. 148265 del 18 ottobre 1971, del Ministero del tesoro con cui si designa quale rappresentante del Ministero medesimo il dott. Antonio Cerioni;

Visto l'art. 12 dello statuto;

Decreta:

Il comitato amministrativo dell'U.N.I.R.E. è costituito come segue, per la durata di un quadriennio dalla data del decreto di costituzione del consiglio generale:

Berardelli dott. Guido, presidente;
Incisa della Rocchetta dott. Mario, vice-presidente;
Orsi Mangelli Orsino, vice-presidente;
Calabresi dott. Marcello, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Masi dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Ciardiello dott. Ugo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
Cerioni dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
Emanuel comm. Giovanni, in rappresentanza dei proprietari settore trotto;
Cacciari dott. Carlo, in rappresentanza degli allevatori settore trotto;
Monticelli avv. Reginaldo, in rappresentanza dei proprietari settore galoppo;
Biondi Duilio, in rappresentanza degli allevatori settore galoppo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

*Il Ministro*: NATALI

(167)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.
**Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Bologna.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento sulle borse merci e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913. n. 1068.

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Bologna;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bologna approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1959;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, formulate con deliberazione 22 novembre 1971, n. 569;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bologna, per l'anno 1972, è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Boari dott. Franco;
2) Vancini dott. Giuliano;
3) Adani dott. Giorgio;
4) Brini dott. Rino;
5) Palmieri Dante;
6) Ponti cav. Spero;
7) Zanetti dott. Adriano.

*Membri supplenti*:

1) Dal Fiume rag. Paolo;
2) Lodi cav. Amilcare;
3) Monti Adolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

*Il Ministro*: GAVA

(745)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.
**Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Verona.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento. approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse di commercio;

Visto il decreto 18 marzo 1962 del Presidente della Repubblica col quale è stata istituita la borsa merci di Verona;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, formulata con nota 7 dicembre 1971, n. 16752;

Decreta:

La deputazione della borsa di merci di Verona per l'anno 1972 è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Cuzzolin dott. Alfonso;
2) Perticarà dott. Giuseppe;
3) Bercelli dott. Renzo;
4) Montresor comm. Bruno;
5) Pasti ing. Francesco;
6) Tassini Gianni;
7) Veronesi comm. Apollinare.

*Membri supplenti*:

1) Formenti Renzo;
2) Mantovani Rodolfo;
3) Zanetti rag. Riccardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

*Il Ministro*: GAVA

(744)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

**Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Genova.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Genova, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1954;

Viste le proposte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, formulate con lettera 6 dicembre 1971, n. 20300/748;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Genova, per l'anno 1972, è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Cerino Canova dott. Virgilio;
2) Bosch rag. Gaetano;
3) Gasparini dott. Mario;
4) Lagostena dott. Silvio;
5) Molinari dott. Rino;
6) Silva dott. Alfonso;
7) Tobino dott. Luigi.

*Membri supplenti*:

1) Castagnino dott. Gian Piero;
2) Delle Piane Giuseppe;
3) Tuo dott. Tullio Piero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

*Il Ministro*: GAVA

(746)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

**Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Firenze.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse di commercio e l'annesso regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse di commercio;

Visto il decreto 16 luglio 1951 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Firenze;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Firenze, approvato con decreto ministeriale 28 agosto 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, formulata con lettera 9 dicembre 1971, n. 58756;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Firenze, per l'anno 1972, è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Vaccaro dott. Antonio;
2) Tosato rag. Guido;
3) Allegri Agostino;
4) Fanfani comm. Giovanni;
5) Lenzi Renzo.

*Membri supplenti*:

1) Balboni rag. Vieri;
2) Borgioli Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

*Il Ministro*: GAVA

(748)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

**Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Padova.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle borse merci ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto 16 luglio 1951 del Presidente della Repubblica, con il quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con lettera 6 dicembre 1971, n. 93903;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1972 è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Agugiaro dott. Riccardo;
2) Bassi cav. Antonio;
3) Magni dott. Gianni;
4) Palombi dott. Massimo;
5) Poli dott. Aldo.

*Membri supplenti*:

1) Conforti cav. Pietro;
2) Pierobon dott. Valentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

*Il Ministro*: GAVA

(747)

---

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1972.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni femminili, operanti in provincia di Roma.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 1° dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni femminili operanti in provincia di Roma, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 1° dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni femminili operanti in provincia di Roma, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1972

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(753)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1972.

**Deputazioni delle borse valori di Firenze e Palermo per l'anno 1972.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle borse di commercio approvato con regio decreto 9 aprile 1925, numero 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante l'istituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle borse valori;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 1971, con il quale sono state nominate le deputazioni delle borse valori di Bologna, di Genova, di Milano, di Napoli, di Roma, di Torino, di Trieste e di Venezia per l'anno 1972;

Considerato che con lo stesso provvedimento non è stato possibile nominare le deputazioni delle borse valori di Firenze e di Palermo poichè non erano pervenute in tempo utile le relative designazioni da parte delle competenti camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, a norma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Ritenuto che, essendo ora pervenute tali designazioni, si può procedere alla nomina delle deputazioni delle borse valori di Firenze e di Palermo;

Decreta:

Le deputazioni delle borse valori di Firenze e di Palermo per l'anno 1972 sono costituite come segue:

BORSA DI FIRENZE

*Deputati effettivi*:

Il direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Giovannini rag. Mario, Berti rag. Renzo, Redi dottor Umberto, Sarri dott. Adriano, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

*Deputati supplenti*:

Il vice-direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Pucci dott. Egidio e Tanini dott. Francesco, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

BORSA DI PALERMO

*Deputati effettivi*:

Prestileo dott. Nicolò, delegato governativo;

Il direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Spatafora avv. Alfredo, Di Simone dott. Vincenzo e Colletti prof. Nicola, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

*Deputati supplenti*:

Il vice-direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'istituto di emissione;

Laviano dott. Vittorio e Rossani dott. Nicola, per la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1972

*Il Ministro*: FERRARI-AGGRADI

(779)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Approvazione del piano regolatore generale del comune di Chiaravalle

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 6 dicembre 1971 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Chiaravalle.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765.

(265)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Smarrimento di diploma originale di laurea in farmacia

Il dott. *Gianfranco Gioitti*, nato a Trieste il 1° luglio 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso l'Università di Modena il 20 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(212)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti in data 6 ottobre 1971, registro n. 10, foglio n. 180, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto dalla ditta LO-CO Immobiliare, avverso il provvedimento n. 897 in data 8 marzo 1969 del prefetto di Forlì con cui è stata negata l'autorizzazione ad installare in Forlì, viale Bologna, un distributore di g.p.l. per autotrazione.

(208)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Cardinale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Cardinale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.485.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(532)

### Autorizzazione al comune di Carfizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Carfizzi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.677.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(533)

### Autorizzazione al comune di Dinami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Dinami (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.414.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(534)

### Autorizzazione al comune di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Filetto (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.303.093, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(535)

### Autorizzazione al comune di Liscia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Liscia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.495.081, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(536)

### Autorizzazione al comune di Mozzagrogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Mozzagrogna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.772.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(537)

### Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Monteferrante (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.545.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(538)

### Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Montazzoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.333.684, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(539)

### Autorizzazione al comune di Paglieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Paglieta (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.030.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(540)

**Autorizzazione al comune di Palmoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Palmoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.693.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(541)

**Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Satriano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.925.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(542)

**Autorizzazione al comune di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Sant'Onofrio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.270.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(543)

**Autorizzazione al comune di S. Vito sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di S. Vito sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.964.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(544)

**Autorizzazione al comune di Savelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Savelli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.453.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(545)

**Autorizzazione al comune di Scandale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Scandale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.731.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(546)

**Autorizzazione al comune di Sellia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Sellia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.152.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(547)

**Autorizzazione al comune di Sorianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Sorianello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.517.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(548)

**Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.098.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(549)

**Autorizzazione al comune di Squillace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Squillace (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.760.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(550)

**Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.916.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(551)

**Autorizzazione al comune di Stefanaconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Stefanaconi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.940.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(552)

**Autorizzazione al comune di Sellia Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Sellia Marina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.469.883, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(553)

**Autorizzazione al comune di Sorbo S. Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Sorbo S. Basile (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.305.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(554)

**Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.334.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(555)

**Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.390.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(556)

**Autorizzazione al comune di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Torre di Ruggiero (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.245.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(557)

**Autorizzazione al comune di Taverna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971**

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Taverna (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.408.903, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(558)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1971 al 31 ottobre 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2106/71 e n. 2244/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u. c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u. c. = lire italiane 625) (1) | |
|---|---|---|---|
| | | dal 1°-10-71 al 20-10-71 | dal 21-10-71 al 31-10-71 |
| 17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | | |
| | D. altri zuccheri e sciroppi: | | |
| | I. sciroppo di saccarosio | 0,1168 | 0,1087 |
| | II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) | 0,1168 | 0,1087 |
| | III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio | 0,1168 | 0,1087 |
| | IV. non nominati: | | |
| | ex a. zuccheri, escluso il sorbosio | 0,1168 | 0,1087 |
| | b. sciroppi | 0,1168 | 0,1087 |
| | E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale | 0,1168 | 0,1087 |
| | F. zuccheri e melassi, caramellati: | | |
| | ex I. zuccheri della voce 17.01 | 0,1168 | 0,1087 |
| 17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: | | |
| | C. altri: | | |
| | I. zuccheri | 0,1168 | 0,1087 |
| | II. sciroppi | 0,1168 | 0,1087 |
| | | Ammontare della restituzione in unità di conto (u. c.) per 100 kg (1 u. c. = lire italiane 625) dal 1°-10-71 al 31-10-71 | |
| 17.03 | Melassi, anche decolorati | — | |

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

*a*) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

*b*) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

*c*) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

(10443)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dall'3 ottobre 1971 al 4 novembre 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2153/71, n. 2206/71, n. 2251/71 e n. 2299/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della tariffa doganale | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a) |
|---|---|---|
| 10.06 | Riso: | |
| | A. Risone o riso semigreggio: | |
| | II. riso semigreggio: | |
| | a) a grani tondi: | |
| | - per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . . | 8,400 |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 9,130 |
| | b) a grani lunghi: | |
| | - per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . | 8,600 |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 9,130 |
| | B. Riso semilavorato o riso lavorato: | |
| | I. riso semilavorato: | |
| | a) a grani tondi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . | 9,671 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso l'Austria . . | 11,425 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . | 11,737 (*b*) |
| | b) a grani lunghi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . | 11,101 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 12,127 (*b*) |
| | II. riso lavorato: | |
| | a) a grani tondi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . | 10,300 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso l'Austria . | 12,168 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . | 12,500 (*b*) |
| | b) a grani lunghi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . . | 11,900 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea portoghese (*c*) . | 15,000 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso le Filippine . . . | 17,000 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . | 13,000 (*b*) |
| | C. spezzato | 3,000 |

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale Dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superioreal 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

| Percentuale di rotture | Percentuale di diminuzione della restituzione |
|---|---|
| — | — |
| più di 5 e fino al 10 | 2 |
| più di 10 e fino al 15 | 4 |
| più di 15 e fino al 20 | 6 |
| più di 20 e fino al 30 | 15 |
| più di 30 e fino al 40 | 30 |
| più di 40 | 100 |

(*c*) I paesi della zona IV a) sono i seguenti:

Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

**(10489)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 5 novembre 1971 al 18 novembre 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2365/71 e n. 2429/71 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della Tariffa doganale | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*) |
|---|---|---|
| 10.06 | Riso: | |
| | A. Risone o riso semigreggio: | |
| | II. riso semigreggio: | |
| | a) a grani tondi: | |
| | - per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera | 8,400 |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 9,130 |
| | b) a grani lunghi: | |
| | - per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera | 8,600 |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 9,130 |
| | B. Riso semilavorato o riso lavorato: | |
| | I. riso semilavorato: | |
| | a) a grani tondi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera | 9,671 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso l'Austria | 11,425 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 11,737 (*b*) |
| | b) a grani lunghi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera | 11,101 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 12,127 (*b*) |
| | II. riso lavorato: | |
| | a) a grani tondi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera | 10,300 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso l'Austria | 12,168 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 12,500 (*b*) |
| | b) a grani lunghi: | |
| | - per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera | 11,900 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso la zona IV a) e la Guinea portoghese (*c*) | 16,000 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso le Filippine | 17,000 (*b*) |
| | - per le esportazioni verso gli altri paesi terzi | 13,000 (*b*) |
| | C. spezzato | 3,000 |

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(*b*) la restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.

Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

| Percentuale di rotture | Percentuale di diminuzione della restituzione |
|---|---|
| più di 5 e fino al 10 | 2 |
| più di 10 e fino al 15 | 4 |
| più di 15 e fino al 20 | 6 |
| più di 20 e fino al 30 | 15 |
| più di 30 e fino al 40 | 30 |
| più di 40 | 100 |

(*c*) I paesi della zona IV a) sono i seguenti:
Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

**(11570)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

**Corso dei cambi del 18 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 587,80 | 587,80 | 587,85 | 587,80 | 586,50 | 586,85 | 587,40 | 587,80 | 587,80 | 587,75 |
| Dollaro canadese . | 584,25 | 584,25 | 585 — | 584,25 | 583,80 | 584,30 | 584,15 | 584,25 | 584,25 | 584,20 |
| Franco svizzero | 151,98 | 151,98 | 152 — | 151,98 | 151,80 | 151,73 | 151,86 | 151,98 | 151,98 | 151,95 |
| Corona danese . | 83,74 | 83,60 | 83,60 | 83,74 | 83,30 | 83,65 | 83,64 | 83,74 | 83,60 | 83,60 |
| Corona norvegese . | 87,84 | 87,84 | 87,78 | 87,84 | 87,50 | 87,77 | 87,75 | 87,84 | 87,84 | 87,80 |
| Corona svedese . | 122,12 | 122,12 | 122 — | 122,12 | 121,60 | 122,05 | 122,10 | 122;12 | 122,12 | 122,12 |
| Fiorino olandese | 183,51 | 183,51 | 183,27 | 183,51 | 183 — | 183,40 | 183,48 | 183,51 | 183,51 | 183,50 |
| Franco belga | 13,3010 | 13,3010 | 13,3125 | 13,3010 | 13,25 | 13,28 | 13,305 | 13,3010 | 13,30 | 13,30 |
| Franco francese | 114,18 | 114,18 | 114,15 | 114,18 | 113,80 | 113,92 | 114,17 | 114,18 | 114,18 | 114,18 |
| Lira sterlina . | 1518,50 | 1518,50 | 1516,75 | 1518,50 | 1518,75 | 1519,28 | 1516 — | 1518,50 | 1518,50 | 1518,50 |
| Marco germanico . | 182,89 | 182,89 | 182,85 | 182,89 | 182,60 | 183,02 | 182,78 | 182,89 | 182,89 | 182,87 |
| Scellino austriaco | 25,2375 | 25,2375 | 25,23 | 25,2375 | 25,20 | 25,20 | 25,2240 | 25,2375 | 25,23 | 25,20 |
| Escudo portoghese | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | 21,50 | 21,54 | 21,65 | 21,60 | 21,60 | 21,60 |
| Peseta spagnola | 8,92 | 8,92 | 8,91 | 8,92 | 8,90 | 8,91 | 8,92 | 8,92 | 8,92 | 8,90 |

**Media dei titoli del 18 gennaio 1972**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 96,925 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 99,225 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 86,775 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 92,475 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 94,775 |
| » 5 % (Città di Trieste) . | 93,30 |
| » 5 % (Beni esteri) | 93,20 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,05 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 90,175 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 92,70 |
| » 6 % » » 1970-85 | 96,70 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,025 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,25 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,725 |
| » » » 5,50 % 1977 . | 100,375 |
| » » » 5,50 % 1978 . | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 . | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,26 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,15 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 95,75 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 95,675 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,45 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) . | 95,425 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . | 99,55 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) . | 99,625 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 18 gennaio 1972**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 587,60 |
| Dollaro canadese | 584,20 |
| Franco svizzero . | 151,92 |
| Corona danese | 83,64 |
| Corona norvegese | 87,795 |
| Corona svedese . | 122,11 |
| Fiorino olandese | 183,495 |
| Franco belga . | 13,303 |
| Franco francese | 114,175 |
| Lira sterlina . | 1517,25 |
| Marco germanico . | 182,835 |
| Scellino austriaco . | 25,231 |
| Escudo portoghese | 21,625 |
| Peseta spagnola . | 8,92 |

# PREFETTURA DI TRIESTE

**Restituzione di cognome nella forma originaria**

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/9570 del 7 ottobre 1931, con il quale il cognome vedovile della signora Ucovic Maria ved. Stanic, nata a Latisana il 3 aprile 1884, venne ridotto, su domanda della predetta, in forma italiana di « Stani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Armando, Evelina e Felice Stanic;

Vista la domanda in data 19 novembre 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio della predetta, sig. Armando Stani, nato a Trieste il 7 luglio 1911, qui residente in via dei Civrani, 6, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Stanic », posseduto dalla madre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Stani nei confronti dell'istante Armando Stani è restituito nella forma originaria di « Stanic ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 dicembre 1971

p. *Il prefetto:* MICELI

(92)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Concorso per esami a sessantadue posti di commissario di pubblica sicurezza in prova**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto che per la carriera direttiva dell'amministrazione della pubblica sicurezza non debba trovare applicazione l'ultimo comma dell'art. 1 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 28 dicembre 1970 che fa obbligo di riservare 1/6 dei posti annualmente disponibili ai concorsi per il passaggio di carriera di cui all'art. 16 dello stesso decreto presidenziale, in quanto l'amministrazione della pubblica sicurezza non ha ruoli della carriera di concetto, che è stata soppressa con la citata legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono in atto vacanti trentuno posti e che altri trentuno posti si renderanno liberi entro il 31 dicembre 1972 in dipendenza di collocamenti a riposo, per cui alla data odierna sono effettivamente disponibili sessantadue posti;

Considerato, quindi, che i detti sessantadue posti possono tutti essere messi al concorso di ammissione nella carriera direttiva di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di sessantadue posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti sessantadue posti:

*A*) quindici sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali;

*B*) due sono riservati a favore dei candidati che superano la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica .

Non sono ammessi altri titoli di studio;

*B*) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini, che, in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

*C*) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

*E*) avere il godimento dei diritti politici;

*F*) avere l'idoneità psico-fisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a m. 1,64;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico;

normalità del senso cromatico;

*G*) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di 30 anni è altresì elevato di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di 30 anni:

*a*) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

*b*) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

*c*) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1200, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno sostenuto le prove scritte del concorso, saranno sottoposti a visita medica e psico-tecnica in Roma. Tale visita sarà effettuata da una commissione di ufficiali medici di polizia, costituita con decreto ministeriale, che, ai fini dell'accertamento dello specifico requisito psico-attitudinale, si avvarrà del parere di un «gruppo selettore», costituito anch'esso con decreto ministeriale, che sarà presieduto dal direttore del centro psicotecnico della Direzione generale della pubblica sicurezza e di cui faranno parte psicologi ed esperti del centro stesso.

Un rappresentante del Servizio personale civile di pubblica sicurezza, che potrà anche essere scelto fra i funzionari di pubblica sicurezza, avrà l'incarico di coordinare le operazioni del suddetto «gruppo selettore» e della commissione medica, ai fini della pronunzia da parte della commissione medica stessa del giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderano, potranno chiedere di essere sottoposti alla suddetta visita prima delle prove scritte.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 5, sono esonerati dalla visita medica e psicotecnica prevista dal presente articolo.

Art. 5.

Possono partecipare al presente concorso, entro il limite di un quarto dei posti e cioè, sino al numero di quindici, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio di cui all'art. 2, purchè abbiano superato presso l'accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Tale ammissione avverrà nel limite numerico indicato al comma precedente, secondo il punteggio riportato nell'esame finale del menzionato corso di applicazione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università od istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso d'iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda stessa dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria.

I candidati che aspirano a concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*) del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale in lingua tedesca, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica e psico-tecnica, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno, a tal fine, invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, con congruo anticipo sulla data di inizio delle prove scritte di cui al successivo art. 10.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego A tal fine, i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dello interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Le prove d'esame sono le seguenti:

*Prove scritte*:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale ed amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella della pubblica sicurezza; sulla scienza delle finanze, su nozioni di diritto del lavoro, di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di statistica e di medicina legale.

I candidati devono altresì dimostrare di conoscere correntemente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami di via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15 e 16 marzo 1972, con inizio alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma del precedente articolo 4, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva di posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di talune categorie di cittadini ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

Ai vincitori medesimi spetterà un trattamento economico mensile, costituito da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile d'istituto, indennità di servizio speciale e indennità d'alloggio, oltre la 13ª mensilità, le quote di aggiunta di famiglia se ammogliati e le altre competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità giornaliera per servizi di sicurezza pubblica, indennità di missione per incarichi fuori dalla ordinaria sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il direttore del servizio personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1972

*Il Ministro*: RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *gennaio* 1972
*Registro n.* 2 *Interno, foglio n.* 41

---

ALLEGATO

(Modello della domanda, in carta bollata)

*Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio personale civile* - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . nato il . . . a . . . e residente . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di sessantadue posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita presso . . . . . . . in data . . . ;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . . . ;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . . ;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15 e 16 marzo 1972, con inizio alle ore 8, e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo . . . . . . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

. . . . . addì . . . . . .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . . . . . . . . . . .

Autentica della firma

. . . . . . . . . . . .

*N.B.-A)* Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che intendano partecipare al concorso ai sensi dello art. 5 del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio riportato nell'esame finale del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

*B)* Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

*C)* Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

*D)* Gli aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B)* del bando di concorso, devono dichiarare di volere sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

*E)* Gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica e psicotecnica prevista dall'art. 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

**(758)**

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Bando di concorso a dodici posti di operaio in prova nel ruolo degli operai permanenti della guardia di finanza**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, riguardante la disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, riguardante provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1971, registro n. 38 Finanze, foglio n. 28, con il quale è stata approvata la nuova pianta organica degli operai permanenti in servizio nel Corpo;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota di posti riservati alle varie categorie di invalidi ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nella pianta organica degli operai permanenti specializzati, qualificati e comuni dipendenti dal Comando generale della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo degli operai permanenti del Corpo della guardia di finanza, per le qualifiche professionali ed il numero di posti qui di seguito indicati:

a quattro posti di operaio specializzato in prova, parametro 165, con la qualifica professionale di «cameriere» presso l'Accademia o la scuola sottufficiali del Corpo;

a tre posti di operaio qualificato in prova, parametro 129, con la qualifica professionale di «cameriere» presso l'Accademia o la scuola sottufficiali del Corpo;

a quattro posti di operaio comune in prova, parametro 115, con la qualifica professionale di «famiglio» presso l'Accademia del Corpo;

ad un posto di operaia comune in prova, parametro 115, con la qualifica professionale di «rammendatrice e cucitrice» presso il magazzino centrale vestiario e casermaggio in Roma.

Il 50% dei posti messi a concorso per le categorie degli operai specializzati e qualificati è riservato agli operai della categoria immediatamente inferiore del ruolo organico della Amministrazione del Corpo della guardia di finanza, che abbiano riportato la qualifica di «ottimo» nell'ultimo triennio.

I posti non assegnati ai riservatari per mancanza di candidati idonei sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria agli altri candidati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver conseguito la licenza elementare.

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e*) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

*f*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, e i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi e i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

3) per i profughi di cui al precedente n. 2), lettera *f*), e per i profughi di cui al decreto ministeriale del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967, che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 marzo 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatesi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essa organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 dicembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 e 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi, per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n 851;

7) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1971, n. 90;

8) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

9) si prescinde, altresì dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo - Roma, redatte su carta bollata (allegati *A* e *B*) e firmate dagli aspiranti dovranno pervenire al Ministero stesso - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati o operai presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati da precedente impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

gli operai dello Stato dovranno indicare l'amministrazione e la categoria di appartenenza;

gli ex salariati non di ruolo, l'Amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che il candidato apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate dallo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

I candidati ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio specializzato o qualificato saranno sottoposti ad una prova di arte o esperimento pratico. Le modalità di svolgimento delle anzidette prove, che avranno luogo in Roma presso l'Accademia, saranno comunicate ai candidati unitamente alla comunicazione dell'ammissione al concorso. Ciascuna prova d'arte o esperimento pratico sarà eseguito sotto la vigilanza diretta della commissione, la quale esprimerà, in apposito verbale il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno di essi un punteggio di merito, espresso in ventesimi, in base alle capacità, all'attitudine ed al rendimento e formando fra di essi una graduatoria.

Per la nomina ad operaio comune il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti dei candidati.

A tal fine, essi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso, tutti quei documenti che ritengano utili alla valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e, in particolare, eventuali stati di servizio, per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 3 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. Per i cittadini italiani, profughi dalla Libia, il termine suddetto è prorogato a tre mesi.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande. Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 5.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale degli aspiranti sarà nominata con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, una commissione la quale determinerà anche i criteri di valutazione dei titoli, esprimerà il giudizio sui requisiti e titoli dei concorrenti e formerà la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati idonei e che intendono far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina devono far pervenire al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dall'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7 sia per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 8. Per i cittadini italiani, profughi dalla Libia, i termini suddetti sono prorogati a tre mesi.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal quarto comma del precedente art. 4, e quelli residenti all'estero i seguenti documenti:

1) titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta bollata;

2) estratto dell'atto di nascita in carta bollata dal quale deve risultare che il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°. Tale documento dovrà essere rilasciato dallo ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero, dallo ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata rilasciato dal comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato su carta bollata, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) documento militare:

*a*) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio ovvero del foglio matricolare in carta bollata rilasciato dalle autorità competenti.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

*b*) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari: copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: un certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di terra terrestre): certificato di esito di leva in carta bollata, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (per i candidati della lèva marittima): certificato di esito di leva in carta bollata, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alla lista di leva di mare.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita (solo per quelli di leva);
3) certificato penale (solo per quelli di leva);
4) un certificato rilasciato su carta bollata dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo degli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata, con le note di qualifica dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore ai tre mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) devono essere posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

### Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo dei sottufficiali delle tre forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli altoatesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su carta bollata, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini

politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*i*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

*l*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288 l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

*m*) i profughi da territorio di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*n*) i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967) e i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

*o*) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

*p*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno un copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*q*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*r*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

*s*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*t*) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

*u*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6, su carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*v*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

*z*) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 10) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

*w*) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta bollata un certificato rilasciato dall'amministrazione cui appartenevano;

*x*) i militari ed invalidi del lavoro, orfani e loro congiunti di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 9.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente art. 1, sarà nominata, con successivo provvedimento, una apposita commissione, da costituirsi ai sensi dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Art. 10.

Il Comando generale della guardia di finanza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Comando stesso.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore non prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, saranno nominati in ruolo.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che verrà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine prescritto, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente di stipendio previsto per la categoria di appartenenza oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 novembre 1971

*Il Ministro*: Preti

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *dicembre* 1971
*Registro n.* 63 *Finanze, foglio n.* 157

---

Allegato *A*

(Modello della domanda, su carta bollata, da inviare nel termine fissato dall'art. 3 del presente bando)

*Al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo* - 00187 Roma

Il sottoscritto . residente in . c.a.p. . (provincia .) via n. . presa visione del bando di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1971 chiede di essere ammesso al concorso per n. . posti di . . nella categoria di operaio ., presso il .

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . (provincia di . .) il . .;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . .;
4) non ha riportato condanne penali;
5) è in possesso del titolo di studio della . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .;
7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'articolo 2 del bando perchè . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data, .

Firma . . . . .

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni).

(Visto per la legalizzazione della firma .)

(La firma deve essere autenticata da «una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15». Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

Allegato *B*

(Modello della domanda, su carta bollata, da inviare, per via gerarchica, entro il termine fissato dall'art. 3 del presente bando, dagli aspiranti già operai dello Stato)

*Al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo* - Roma

Il sottoscritto . . . . . . . . nato a . . . il . . . . in atto operaio di ruolo di categoria (famiglio) alle dipendenze della . . . . . e residente in . . . (provincia . . .) via . . . . . n. .. presa visione del bando di cui al decreto ministeriale 22 novembre 1971 chiede di essere ammesso al concorso per n. . posti di . . . nella . . . categoria.

Roma, . . . . . .

Firma . . . . . . . .

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni).

Timbro del Comando

Visto: Si autentica la firma del signor . . . . . . operaio di ruolo di . . . . . . categoria.

La presente domanda, presentata il . . . . viene trasmessa il . . . . . al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza.

*Firma del comandante del Corpo*
. . . . . . . . . . .

(76)

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1970, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti addì 8 settembre 1970, registro n. 24 Difesa, foglio n. 68;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1970, con il quale viene prorogato il termine di scadenza del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971, registro n. 1 Difesa, foglio n. 206);

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1970, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1971, registro n. 2 Difesa, foglio n. 186;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1971, concernente la sostituzione di un componente della commissione suddetta e la nomina di un membro supplente, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1971, registro n. 28 Difesa, foglio n. 63;

Vista la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Giani Gianfranco | punti | 37,654 |
| 2. | Pusceddu Marco | » | 35,175 |
| 3. | Checcaglini Enzo | » | 34,003 |
| 4. | Cestaro Giorgio | » | 33,837 |
| 5. | Buldo Pietro | » | 33,438 |
| 6. | Revelli G. Battista | » | 33,066 |
| 7. | Antolini Zaccaria | » | 32,996 |
| 8. | Di Girolamo Ireneo | » | 32,854 |
| 9. | Gaddoni Assenzio | » | 32,815 |
| 10. | Michelatti Piero Antonio | » | 32,489 |
| 11. | Omegna Orazio | » | 32,467 |
| 12. | Collenz Giordano | » | 32,360 |
| 13. | Pierdica Bernando | » | 32,232 |

| | | |
|---|---|---|
| 14. Conti Carlo | punti | 32,175 |
| 15. Bono Gianfranco | » | 32,062 |
| 16. Calzolaro Luigi | » | 31,966 |
| 17. Marinelli G. Paolo | » | 31,834 |
| 18. Bordigato Roberto | » | 31,546 |
| 19. Orsini Giuseppe | » | 31,243 |
| 20. Mura Francesco | » | 31,189 |
| 21. Santilli Sandro | » | 30,445 |
| 22. Frumento Aurelio | » | 30,442 |
| 23. Berneschi Zeffiro | » | 30,406 |
| 24. Luongo Aristide | » | 30,310 |
| 25. Farina Gianfranco | » | 29,546 |
| 26. Messana Francesco | » | 29,484 |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 novembre 1971

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *dicembre* 1971
*Registro n.* 51 *Difesa, foglio n.* 181

**(794)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

**Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Catanzaro**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5986 dell'8 maggio 1971, e successive modifiche, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di ufficiale sanitario nel seguente consorzio di comuni della provincia di Catanzaro: consorzio di Mileto ed uniti;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'ordine provinciale dei medici e del comune interessato;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario per la sede indicata in premessa è così costituita:

*Presidente*:

Carruba dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Serianni dott. Osvaldo, vice prefetto di Catanzaro;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene - Università di Messina;

Condorelli prof. Mario, direttore dell'istituto di patologia medica - Università di Napoli;

Frezza dott. Luigi, medico provinciale di Reggio Calabria;

Capellupo dott. Salvatore, ufficiale sanitario di Petronà.

*Segretario*:

Notarianni dott. Ivan, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La predetta commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e del comune interessato.

Catanzaro, addì 17 dicembre 1971

*Il medico provinciale*: GIUTTARI

**(218)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

**Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1480 del 15 aprile 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento di sei posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Varese al 31 dicembre 1970;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Varese nonchè le proposte dell'ordine dei medici di Varese, del collegio delle ostetriche di Varese e dei comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

*Presidente*:

Ceccotti dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero della sanità;

*Componenti*:

Mariani dott. Giuseppe, medico provinciale superiore del Ministero della sanità;

Casertano dott. Federico, direttore di sezione della prefettura di Varese;

Giudici prof. Emilio, docente in ostetricia e ginecologia;

Milani prof. Luigi, primario ostetrico di ruolo dell'ospedale di Luino;

Speziale ost. Stefania, ostetrica condotta del comune di Busto Arsizio.

*Segretario*:

Corbello dott. Nicola, consigliere del Ministero della sanità.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le prove di esame avranno luogo a Varese.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 28 dicembre 1971

*Il medico provinciale*: VESSICCHIO

**(96)**

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CREMONA

**Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Cremona**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6657/70 in data 11 dicembre 1970 con il quale venne indetto il pubblico concorso per il conferimento della condotta veterinaria consorziale di San Giovanni in Croce-Casteldidone-Solarolo Rainerio e Tornata, vacante in provincia di Cremona al 30 novembre 1970;

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona n. 2546 di protocollo emesso in data 1° dicembre 1971, con il quale il dott. Boschiroli Giulio, veterinario consorziale di Cingia de' Botti, è stato nominato componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 28;

Vista la succitata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cremona, nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 17 dicembre 1969, n. 8947, per il conferimento della condotta consorziale in premessa specificata, è costituita come appresso:

*Presidente:*

D'Alba dott. Biagio, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

*Componenti:*

Palmeri dott. Salvatore, ff. vice prefetto in servizio presso la prefettura di Cremona;

Lombardo dott. Antonio, ispettore generale veterinario in servizio presso il Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente di anatomia patologica dell'Università di Milano;

Boschiroli dott. Giulio, veterinario consorziale di Cingia de' Botti.

*Segretario:*

Fabrizi dott.ssa Luisa, consigliere di 2ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio presso il macello pubblico di Cremona non prima della scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Cremona e dei comuni interessati.

Cremona, addì 29 dicembre 1971

*Il veterinario provinciale:* SANGALLI

(178)

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### LEGGE REGIONALE 27 novembre 1971, n. 52.

**Provvidenze a favore delle imprese artigiane - Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, è così sostituito:

« Sugli interessi dei mutui a medio termine, contratti con aziende ed istituti di credito — a ciò abilitati — per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori artigiani e di immobili pertinenti alle finalità istituzionali delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane, per l'acquisto delle aree e dei locali necessari, per l'acquisto e la messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti, nonchè per la formazione delle scorte necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione entro il limite del 30 % del complessivo ammontare dell'investimento, l'Amministrazione regionale ha facoltà di concedere contributi alle imprese artigiane, alle suddette cooperative ed ai suddetti consorzi, per il periodo di durata dei mutui medesimi e comunque per non oltre 15 anni.

La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per indurre al 3 % il tasso annuo di interesse contrattuale a carico del mutuatario.

Essa dovrà comunque essere contenuta entro il limite massimo del 7 % annuo dell'importo del mutuo.

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con le aziende e gli istituti di credito, di cui al primo comma, apposite convenzioni per coordinare il procedimento di concessione dei contributi regionali con gli adempimenti relativi alla concessione dei mutui ».

Art. 2.

I contributi previsti dall'articolo precedente possono essere concessi anche alla « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo Friulia-Lis S.p.a. » sugli interessi dei mutui da essa contratti per quelle finalità, indicate nello stesso articolo, che siano comprese nell'oggetto sociale.

La concessione è, tuttavia, subordinata alla condizione che la « Friulia-Lis S.p.a » assuma l'obbligo di trasferire i benefici alle imprese, alle cooperative ed ai consorzi, di cui all'articolo precedente, nei modi che saranno stabiliti con apposita convenzione da stipularsi con l'Amministrazione regionale.

Alla stipula della convenzione, per conto dell'Amministrazione regionale, provvede il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed all'artigianato di concerto con l'Assessore alle finanze.

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, è sostituito come segue:

« Nell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, è aggiunto il seguente terzo comma:

"Allo stesso fine l'E.S.A. ha facoltà:

1) di concedere contributi sugli interessi delle operazioni bancarie a breve termine contratte dalle imprese artigiane, dalle cooperative artigiane e dai consorzi fra imprese artigiane, per esigenze connesse alla gestione dell'azienda, all'esportazione di prodotti e di servizi ed all'esecuzione di lavori all'estero;

2) di concedere contributi, una tantum, fino al 30 % della spesa occorrente, per l'acquisto e la messa in opera di macchinari, impianti ed attrezzature, a favore delle imprese artigiane insediate in zone montane del territorio regionale, nonchè a favore delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane, anche se insediate in altre zone del territorio regionale;

3) di concedere contributi, una tantum, fino al 20 % della spesa occorrente, per la costruzione di nuovi laboratori artigiani e per l'acquisto delle relative aree, a favore di imprese artigiane insediate in zone montane del territorio regionale, nonchè a favore delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane, anche se insediate in altre zone del territorio regionale;

4) di concedere contributi, una tantum, fino al 20 % della spesa occorrente, a favore delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane per la costruzione o per l'adattamento o per l'acquisto di immobili che servano al conseguimento delle loro finalità istituzionali;

5) di prestare — previa costituzione di apposito fondo nel proprio bilancio — garanzie fideiussorie, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 1944 del codice civile, per il pagamento del capitale e degli interessi dei mutui o prestiti contratti da imprese artigiane o da cooperative artigiane o da consorzi fra imprese artigiane ed assistiti dal contributo regionale o dal contributo previsto al punto 1) del presente comma, semprechè i mutuatari non siano in grado di offrire agli istituti mutuanti le garanzie da essi richieste" ».

Art. 4.

I contributi previsti dal terzo comma — come sostituito dall'articolo precedente —, numeri 2), 3) e 4), dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, possono essere concessi anche alla « Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Friulia-Lis S.p.a. », per quelle finalità, indicate nei predetti numeri 2), 3) e 4) del citato comma, che siano comprese nell'oggetto sociale.

La concessione è, tuttavia, subordinata alla condizione che la « Friulia-Lis S.p.a. » assuma l'obbligo di trasferire i benefici alle imprese, alle cooperative ed ai consorzi di cui alle disposizioni richiamate nel primo comma, nei modi che saranno stabiliti con apposita convenzione da stipularsi con l'ente concedente e da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, secondo comma, della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21.

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, è così sostituito:

« Non sono ammesse ai contributi di cui al capo I ed al capo II le imprese che non osservano nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali.

Qualora l'inosservanza della suddetta disciplina e delle suddette condizioni sia accertata dopo la concessione dei contributi, l'Amministrazione regionale e, rispettivamente l'E.S.A. previo parere del comitato di cui all'art. 14-*bis* della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, provvedono alla revoca dei benefici ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 novembre 1971

BERZANTI

---

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1971, n. 53.

**Modificazione e rifinanziamento della legge regionale 25 marzo 1968, n. 19. Provvedimenti per agevolare la frequenza delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici d'infanzia, delle scuole specializzate per ostetriche e assistenti sanitarie visitatrici, nonchè delle scuole per infermiere ed infermieri generici e per puericultrici.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella legge regionale 25 marzo 1968, n. 19, la denominazione di « scuole convitto per infermiere professionali », nonchè di « scuole per infermieri ed infermiere generiche », si intendono sostituite con la denominazione « scuole per infermieri professionali » e rispettivamente « scuole per infermiere ed infermieri generici ».

I benefici previsti dalla legge regionale 25 marzo 1968, n. 19, sono estesi agli allievi maschi delle scuole per infermieri professionali.

In attesa dell'assunzione da parte delle scuole convitto per infermiere professionali della nuova denominazione prevista dal primo comma, le sovvenzioni di cui alla legge regionale 25 marzo 1968, n. 19, continueranno ad essere erogate con le modalità precedenti.

Art. 2.

Per la concessione delle sovvenzioni e degli assegni di studio previsti dall'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1968, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, sono istituiti — al Titolo I — sezione IV — rubrica n. 6 — categoria IV — i seguenti capitoli:

— Cap. 283 con la denominazione:

« Sovvenzioni a enti per agevolare la frequenza delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici d'infanzia, delle scuole specializzate per ostetriche e assistenti sanitarie visitatrici e delle scuole per infermiere ed infermieri generici e per puericultrici » e con lo stanziamento di lire 100 milioni;

— Cap. 285 con la denominazione:

« Assegni di studio a favore degli allievi e delle allieve delle scuole per infermieri professionali e per vigilatrici d'infanzia, delle scuole specializzate per ostetriche e assistenti sanitarie visitatrici e delle scuole per infermiere ed infermieri generici e per puericultrici » e con lo stanziamento di lire 50 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante prelevamento dell'importo complessivo di lire 150 milioni dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 150 milioni indicata nel primo comma del presente articolo fa carico, per l'esercizio finanziario 1971, ai sopracitati capitoli 283 e 285 e quella di uguale importo per l'esercizio finanziario 1972 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 novembre 1971

BERZANTI

---

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1971, n. 54.

**Rifinanziamento, con integrazioni e modifiche della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, e della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, aventi ad oggetto provvidenze a favore dei ciechi civili e dei sordomuti nella regione Friuli-Venezia Giulia.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *dicembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, il richiamo alla legge statale 10 febbraio 1962, n. 66, si considera esteso alla legge statale 27 maggio 1970, n. 382.

Hanno titolo alla concessione delle provvidenze regionali, di cui al capo I della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, ed all'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, i ciechi civili che fruiscono della pensione o dell'assegno vitalizio a norma della legge 27 maggio 1970, n. 382.

Le suddette provvidenze regionali si applicano con la medesima decorrenza di tale pensione od assegno, purchè ne sia fatta domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche nei riguardi dei ciechi civili non compresi fra i destinatari dei benefici di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, ma già ammessi a fruire della pensione non reversibile o dell'assegno vitalizio in forza delle più favorevoli disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 382.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1971, la dichiarazione prevista dal secondo comma, punto 1) dell'art. 4 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, è sostituita da una dichiarazione della segreteria del comitato provinciale di assistenza e di beneficenza pubblica, in cui si attesti che il richiedente fruisce della pensione o del-

l'assegno vitalizio a norma della legge statale 27 maggio 1970, n. 382, e siano indicati il numero di posizione e la qualità di cieco assoluto o di cieco con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione, o di cieco con residuo visivo superiore ad 1/20 e non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Art. 3.

L'art. 7 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, è sostituito dal seguente « L'ente comunale di assistenza provvede al pagamento dell'assegno integrativo regionale contestualmente e con le stesse modalità di erogazione della pensione o assegno statale, previo accertamento d'ufficio del persistere del requisito della residenza ».

Art. 4.

Nella legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, il richiamo alla legge statale 18 marzo 1968, n. 388, si considera esteso alla legge statale 26 maggio 1970, n. 381.

Hanno titolo alla concessione delle provvidenze regionali, di cui al capo II della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, ed all'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, i sordomuti che fruiscono dell'assegno mensile di assistenza o della pensione sociale a norma della legge statale 26 maggio 1970, n. 381.

Le suddette provvidenze regionali si applicano con la medesima decorrenza di tale assegno o pensione, purchè ne sia fatta domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche nei riguardi dei sordomuti, non compresi fra i destinatari dei benefici, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388, ma già ammessi a fruire dell'assegno di assistenza o della pensione sociale in forza delle più favorevoli disposizioni della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Art. 5.

La dichiarazione prevista dal secondo comma, punto 1), dell'art. 9 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, è sostituita da una dichiarazione della segreteria del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, da cui risulti che il richiedente fruisce dell'assegno mensile di assistenza o della pensione sociale a norma della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Art. 6.

L'art. 11 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, così come modificato dall'art. 3 della legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, è sostituito dal seguente:

« La concessione, la revoca o la sospensione del sussidio integrativo regionale avviene con decreto dell'Assessore regionale al lavoro, all'assistenza sociale e all'artigianato.

L'erogazione del sussidio stesso avviene attraverso l'Ente comunale di assistenza del luogo di residenza del beneficiario.

L'ente comunale di assistenza, contemporaneamente al pagamento dell'assegno mensile di assistenza statale previsto dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, provvede al pagamento del sussidio integrativo regionale, previo accertamento della residenza nell'ambito regionale.

L'ente comunale di assistenza provvede inoltre a corrispondere ai sordomuti, in godimento della pensione sociale di cui alla medesima legge 26 maggio 1970, n. 381, il sussidio integrativo regionale previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 7.

Per la copertura degli oneri relativi al servizio di erogazione delle provvidenze regionali, menzionate agli artt. 1 e 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere agli enti comunali di assistenza un compenso pari al 5 % delle somme da essi erogate.

La disposizione, di cui al precedente comma, ha effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 8.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 28, così come modificata dalla legge regionale 27 novembre 1970, n. 44, e dalla presente legge, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973.

Il maggior onere di lire 80 milioni relativo all'esercizio finanziario 1971 fa carico al capitolo 298 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento viene elevato da lire 120 milioni a lire 200 milioni, mediante storno dell'importo di lire 80 milioni dal capitolo 448 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971.

L'onere di lire 80 milioni relativo a ciascuno degli esercizi finanziari 1972 e 1973 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Nell'elenco 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971 si riduce di lire 80 milioni l'importo relativo alla seconda partita iscritta alla rubrica n. 10 — sezione IV.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 novembre 1971

BERZANTI

---

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1971, n. 55.

**Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 3 settembre 1971, n. 4491/153 relativo al 2° prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 3 *dicembre* 1971)

**(11666)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.